

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/94

del 08/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 356

del 12/03/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ALLOGGIO SITO A R.E.
IN VIA ZAMBONINI N. 1, 6° P., INT. 27 - MODIFICAZIONE DEL
NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DEL
CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Zambonini n. 1, 6° p., int. 27 - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto - produceva, il 14 dicembre 2011 (prot. 1571), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore del convivente *more uxorio*, anch'egli generalizzato nel predetto "ALLEGATO A";
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 21 dicembre successivo con atto n. 1599;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni:

vista la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario (con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione) in data 8/3 u.s. (prot. Uff. Casa n. 90), presentata dall'assegnataria a favore dell'ospite in questione;

considerato che l'inclusione del nuovo componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio; in particolare, per ciò che concerne la proprietà immobiliare (fabbricato di cat. A/3 nel comune di Milano), posseduta pro quota di $\frac{1}{2}$ dal convivente, occorre affermare - alla luce della direttiva regionale del 9 giugno 2015 (delib. Assemblea legislativa n. 15, all. 1, § c.1) - la sua inadeguatezza alle esigenze del nucleo familiare, il quale necessita del costante supporto terapeutico da parte del Servizio CSM dell'ASL di R.E.;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Zambonini n. 1, 6° p., int. 27, mediante l'inclusione del convivente;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ACER per il seguito di competenza.